

Con sentenza n. 11395 del 22 maggio 2014, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del mutamento di mansioni di un lavoratore subordinato in presenza di interventi di ristrutturazione aziendale, fornendo un'interpretazione estensiva dell'art. 2103 del codice civile, che sancisce il generale divieto di declassamento del lavoratore.

Secondo la Suprema Corte:

*“La disposizione dell'art. 2103 cod. civ. sulla disciplina delle mansioni e sul divieto di declassamento va interpretata alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti, tra l'altro, interventi di ristrutturazione aziendale, l'**adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte senza modifica del livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato del codice civile***
“

Fonte: dottrinalavoro.it

[Joomla SEO powered by JoomSEF](#)